



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comodo Buono, 1– 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 29 DEL 11.04.2019 - RETTIFICA PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 4114 del 11/06/2018 relativa alla istanza di condono edilizio acquisita al protocollo comunale il data 26/04/1986 al n. 2484 per un “Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia” sito in Barano d'Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 63 e riportato in N.C.E.U. al foglio n°19 p.lla n. 1673.

RICHIEDENTE: Sig. GIOVAN GIUSEPPE DI COSTANZO, nato a Ischia (NA) il 17/03/1956 e residente in Barano d'Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 143/A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 4114 del 11/06/2018, il Sig. Giovan Giuseppe DI COSTANZO, nato a Ischia (NA) il 17/03/1956, C.F.: DCSGNG56C17E329Z e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Angelo Migliaccio n. 143/A, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n.2484 del 26/04/1986 e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella realizzazione di un “Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia” sito in Barano d'Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 63 e riportato in N.C.E.U. al foglio n°19 p.lla n. 1673, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Cronchi Mazzella Alessandro iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°5797;
- che nella documentazione acquisita al prot. n. 4114 del 11.06.2018 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Cronchi Mazzella Alessandro iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°5797, sono rappresentate le opere abusive relative alla realizzazione di un “Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia” sito in Barano d'Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 63 e riportato in N.C.E.U. al foglio n°19 p.lla n. 1673, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;
- che il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 26/11/2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile ad esclusione dell'opera barrata in rosso sui grafici di rilievo;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 16, punto n.7, del 04/12/2018 ha espresso il seguente parere: “.....omissis... La commissione esaminata la pratica, rilevato che trattasi di istanza di condono edilizio ai sensi della 47/85, rilevato che trattasi di un modesto

fabbricato ad un livello ad uso residenziale e che lo stesso rispetta gli artt. 4 e 7 del PVCP, si esprime parere favorevole all'unanimità ...omissis...";

- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 13.12.2018, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia, oggi MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile per il Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro "*...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici...*" nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 04.12.2018 dalla Commissione per il Paesaggio;
- **che** con nota prot. n. 8990 del 13.12.2018 veniva trasmessa alla Soprintendenza, per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, del previsto parere reso secondo la procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. la documentazione prevista all'art.12 (corredo grafico e documentale) del "*Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94*" giusto protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia in data 28/12/2018 giusta ricevuta agli atti;
- **che** alla data del **11.04.2019** (giusta attestazione prot. n. 2642 emessa in pari data dal Responsabile del Settore Protocollo) non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;
- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs. n° 42/2004 "*...Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r.) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni...*";
- **che** in data 11.04.2019 veniva rilasciata **Autorizzazione Paesaggistica n. 29/2019**, trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. 2650 del 11.04.2019.
- **che** con nota del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, giunta a mezzo PEC in data 27/05/2019 ed assunta al protocollo comunale il 28/05/2019 con n. 3757, richiedeva chiarimenti sull'istanza di Permesso a Costruire in sanatoria a firma del sig. Di Costanzo Giovan Giuseppe in quanto, come anche verificato da questo ufficio, **per mero errore materiale**, nella lettera di trasmissione degli atti, nella relazione illustrativa paesaggistica e nell'Autorizzazione Paesaggistica n. 29/2019, si descrive quale oggetto del permesso a costruire in sanatoria un "*... Fabbricato su due livelli adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia ...*", mentre l'oggetto dell'istanza è "**Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia**";

PRESO ATTO:

- dell'errore materiale e chiarito che tutte le valutazioni sono state eseguite in riferimento ad un **“Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione”**, come si evince chiaramente dal scheda istruttoria Urbanistica, dalla Relazione illustrativa paesaggistica e dal parere della Commissione per il Paesaggio di cui al verbale n° 16, punto n.7, del 04/12/2018.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”*;

DISPONE

la **rettifica dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 29** rilasciata in data **11.04.2019**, emendando l'errore materiale commesso e provvedendo alla corretta indicazione delle opere oggetto dell'istanza come di seguito riportato **“Fabbricato su un livello adibito a civile abitazione realizzato in assenza di licenza edilizia”** sito in **Barano d'Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 63** e riportato in N.C.E.U. al foglio n°19 p.lla n. **1673**, confermando le valutazioni già effettuate.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Barano d'Ischia 28/05/2019

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(Ing. Vincenzo Marziano)

